

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1970

(14^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Disciplina dell'attività sementiera » (784):

PRESIDENTE	Pag. 241, 242, 243, 244, 245, 246 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
BALBO	249
BENEDETTI	244, 245, 252, 254, 260, 261, 262
BOANO	243, 247, 259, 261
BRUGGER	244, 249, 261, 262
COMPAGNONI	246, 248, 250, 252
CUCCU	247, 249, 259, 260, 261, 262
DINDO, relatore	242, 243, 244, 245, 246, 248 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256 257, 258, 259, 260, 261, 262
FERRI	249
MARCORA	249, 253, 254
MARTONI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	248, 250, 255, 258, 261, 262
PEGORARO	244, 245, 246, 248, 249, 250 252, 254, 255, 256, 257, 258

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Balbo, Benedetti, Boano, Brugger, Celidonio, Compagnoni, Cuccu, Dindo, Ferri, Lombardi, Marcora, Ma-

rullo, Masciale, Morlino, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Tanga e Tiberi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Martoni.

PEGORARO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera » (874)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 ottobre 1969 il senatore Dindo aveva svolto la sua relazione sul provvedimento e, dopo un'ampia discussione, si era deciso di affidarne l'esame approfondito e l'eventuale rielaborazione ad una sottocommissione appositamente nominata. Tale sottocommissione ha oggi terminato il suo compito e ci ha presentato un nuovo testo del disegno di legge, sul quale, se non si fanno osservazioni, si svolgerà la nostra discussione.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)14^a SEDUTA (22 aprile 1970)

Poichè non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

Prego allora l'onorevole relatore di illustrarci il suddetto nuovo testo e le modifiche da esso arrecate a quello originario.

D I N D O ; relatore. Il disegno di legge è stato molto dibattuto tra le categorie interessate. La sottocommissione, cioè, ha lavorato intensamente anche attraverso udienze conoscitive, in modo che ognuno dei suoi componenti ha potuto rendersi conto personalmente, visitando tra l'altro stabilimenti di produzione, della situazione sementiera. Inoltre, durante la pausa forzata dell'attività parlamentare dovuta alle vicende governative, si è tenuto, in occasione dell'annuale manifestazione delle sementi, un convegno cui hanno partecipato rappresentanti di tutte le categorie e nel quale sono stati dibattuti alcuni aspetti della presente proposta di legge; sicchè io, che vi ho partecipato quale relatore della stessa, ho potuto prendere conoscenza diretta delle opinioni delle categorie medesime. Sulla loro base, e dopo, una discussione anche abbastanza vivace intervenuta con i rappresentanti ministeriali — provocata in parte dalla mia precedente relazione — ogni articolo è stato rivisto, sempre tenendo presente l'esistenza di direttive della Comunità europea cui è necessario attenersi, nonchè la necessità di varare con una certa sollecitudine le norme in esame; sollecitudine richiesta da due ordini di motivi: anzitutto il ritardo di quasi due anni rispetto al termine ultimo fissato dalla CEE, e, in secondo luogo, l'attesa del provvedimento, che provoca un certo nervosismo — diciamo così — economico. Infatti l'applicazione o meno di esso comporta notevoli spese, nonchè il mancato rimborso di quelle sostenute da chi magari già si attiene al principio di fare la certificazione di tutte le sementi mentre essa non è ancora obbligatoria e non ha quindi alcun valore commerciale.

Poichè ho già fatto presente, a suo tempo, l'importanza che il disegno di legge riveste per l'agricoltura e la sua utilità, riterrei opportuno passare senz'altro all'esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura, come ho già detto, nel nuovo testo elaborato dalla sottocommissione:

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita dei prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali ed officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.

D I N D O , relatore. In sottocommissione è stato accolto l'emendamento suggerito dal Governo ed è stata sostituita la dizione « gli altri organi vegetativi » con quella « e simili ».

Perchè è stato aggiunto il terzo comma? Io ho voluto fare un confronto con la legislazione emanata da altri paesi sulle sementi — praticamente dallo Stato della California, dal Canada, dalla Francia e dall'Olanda — ed ho potuto constatare come tutte quelle leggi, nella premessa, illustrino il significato dei termini tecnici usati, il che è senza dubbio molto utile. Abbiamo allora pensato di predisporre un allegato n. 3 — un po' rudimentale perchè la prassi italiana finora non ha comportato iniziative del genere — recante appunto la suddetta illustrazione.

Vorrei quindi sapere se i colleghi ritengono utile all'intelligenza latina tale allegato. Desidero in proposito precisare che non sono riuscito a sapere la differenza scientifica tra ibridi e varietà sintetiche: i botanici usano l'uno e l'altro termine; gli ibridi sappiamo che cosa sono... le varietà sintetiche sono qualcosa di simile, ma, ripeto, non sono riuscito a saperne di più.

Concludendo, se la Commissione ritiene che il comma sia utile lo manteniamo. Io lo ritengo utile, e vorrei segnasse l'inizio di

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

un costume; vorrei cioè che l'esempio fosse seguito in altri provvedimenti di carattere tecnico.

P R E S I D E N T E . A me l'innovazione sembra quanto mai opportuna, proprio perchè molto spesso sorgono equivoci nell'applicazione di norme che debbono essere usate dai cittadini; equivoci che danno luogo a contestazioni che sarebbe bene evitare.

B O A N O . In effetti è una prassi consueta nella legislazione anglosassone di natura pragmatica quella di specificare all'inizio di ogni legge la portata esatta dei termini usati; e quindi in questa occasione si potrebbe introdurre un principio di chiarezza normativa che dovrebbe diventare prassi costante.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*E approvato*).

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è formata:

- a) dall'Ispettore agrario compartimentale che la presiede;
- b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;
- c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o da docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;
- d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La Commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di un rappresentante degli agricoltori e di un rappresentante dei coltivatori diretti per l'esame delle domande di licenze presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della Commissione, ad eccezione dell'Ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della Commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dagli agricoltori a ditte titolari di licenze.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

D I N D O , relatore. La sottocommissione propone di abolire la necessità del concerto con il Ministero dell'industria, ritenuto non indispensabile considerando anche le lunghe, inevitabili perdite di tempo che i concerti sempre richiedono.

Si ritiene invece di dare al Presidente della Camera di commercio la facoltà di rilasciare la licenza ritenendolo l'organo più vicino alla competenza per materia e in considerazione anche del fatto che il prossimo avven-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

to delle Regioni consiglia di non aumentare le attribuzioni dei Prefetti.

Si è integrata la Commissione con l'inserimento dei rappresentanti degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

L'eventuale vendita di sementi da parte dei pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione è stata limitata alle sementi di base onde accentuare il carattere preminente di ricerca e di sperimentazione scientifica di tali istituti.

Vorrei ricordare ai colleghi che nel 1967 è stata approvata una legge per il riordinamento dei suddetti istituti, e si è fatto di tutto per restituire loro quel carattere di ricerca e di sperimentazione per il quale erano stati creati, a beneficio di tutta la collettività. Infatti le loro attribuzioni avevano finito per diluirsi in tante piccole attività, senza una specificazione scientifica.

Per questo indirizzo siamo d'accordo con il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il gruppo comunista è presentatore di molti emendamenti al disegno di legge; passiamo, dunque, all'esame di quelli riguardanti l'articolo 2.

PEGORARO. Il primo emendamento che presento assieme ai colleghi Compagnoni e Benedetti tende a sostituire al primo comma dell'articolo 2 le parole: « di un rappresentante degli agricoltori e di un rappresentante dei coltivatori diretti » con le altre « di un rappresentante degli agricoltori e di due rappresentanti dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria ».

Si tratterebbe di aumentare la rappresentanza dei coltivatori diretti tenendo conto che il peso dell'azienda è prevalente e anche che, questione non secondaria, nel campo dell'organizzazione professionale vi è una pluralità di organizzazioni che è opportuno siano rappresentate.

DINDO, relatore. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pe-

goraro tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo 2 le parole: « di un rappresentante degli agricoltori e di un rappresentante dei coltivatori diretti » con le altre « di un rappresentante degli agricoltori e di due rappresentanti dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria ».

(È approvato).

BENEDETTI. Avrei dovuto dirlo prima ma ad ogni modo... Non crede il relatore che sarebbe opportuno, nel secondo comma, al punto c), inserire anche i direttori di sezione degli Istituti sperimentali? Potrebbe, a mio parere, essere conveniente assicurare la presenza di chi è esperto in un campo determinato.

DINDO, relatore. La sezione, in fondo, è una parte dell'istituto sperimentale ed è forse preferibile che sia presente nella Commissione il responsabile principale, ma tenendo conto della competenza specifica del direttore di sezione, ritengo che la proposta potrebbe essere accolta.

BRUGGER. A questo proposito si potrebbe dire dopo direttori di istituti sperimentali: « o loro delegati da scegliersi tra i direttori delle sezioni specifiche ».

PRESIDENTE. Sarebbe bene, senatore Benedetti, precisare il testo dell'emendamento e presentarlo per iscritto.

BENEDETTI. Il testo dell'emendamento potrebbe essere il seguente: « da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali e direttori delle rispettive sezioni ».

BRUGGER. Io avevo proposto di dare facoltà ai direttori di istituti sperimentali di delegare volta per volta un loro direttore di sezione a seconda della competenza sulla questione in discussione. Sarebbe bene, infatti, introdurre il principio più elastico della possibilità di delega del direttore dell'istituto sperimentale che rimane, tuttavia, componente effettivo della Commissione. Invece, nel modo in cui si vorrebbe

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

proporre l'emendamento, il direttore di sezione prende il posto del direttore di istituto e vi rimane.

Chiedo, dunque, se non sia più opportuno prevedere la possibilità che il componente fisso possa per determinate questioni delegare uno specialista in materia. Comunque se la cosa dovesse comportare delle difficoltà, non insisterò nella mia richiesta.

P R E S I D E N T E . È bene che la Commissione resti fissa e non vari; essa può valersi di tutte le consulenze che vuole e se avrà bisogno di un esperto potrà consultarlo; ma una Commissione di questo genere deve essere conosciuta nei suoi membri che sono responsabili dei compiti che svolgono; se la composizione fosse fluttuante potrebbe dar luogo a degli inconvenienti.

B E N E D E T T I . La richiesta del senatore Brugger può essere accolta e inserita nel comma seguente che ha un carattere più eventuale.

D I N D O , relatore. Ma questa Commissione deve svolgere solo ricerche relative alla istituzione di nuovi stabilimenti i quali saranno in ogni regione cinque o sei. Ogni stabilimento industriale tratta varie sementi e certamente se c'è una sezione specializzata in una regione, come ad esempio in Piemonte è la sezione di Vercelli per il riso, è inutile far andare un direttore da Roma a Vercelli; ma questo è pur sempre un caso diverso da quello dei registri di varietà, per il quale invece è necessario che intervenga l'esperto particolare della specie, l'esperto per il pomodoro, l'esperto per i piselli, l'esperto per il grano. In fondo si tratta di una Commissione di carattere agricolo-industriale che deve badare a che questo stabilimento abbia le caratteristiche necessarie per poter avere la licenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal collega Benedetti e tendente ad aggiungere nel secondo comma, alla lettera c), dopo le parole « da due componenti scelti fra direttori di istituti spe-

rimentali » le altre « o direttori di sezione degli stessi ».

(È approvato).

Vorrei chiedere al senatore Pegoraro, Compagnoni e Benedetti di ritirare gli altri loro emendamenti.

P E G O R A R O . Noi proponiamo il seguente comma, da aggiungere dopo il quinto:

« I contributi e i finanziamenti previsti dall'articolo 42 della presente legge per la promozione e lo sviluppo di impianti ed attrezzature sementiere sono destinati esclusivamente ad iniziative promosse da Cooperative, associazioni di produttori ed enti di sviluppo agricolo ».

Infatti il primo comma stabilisce che la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di una apposita licenza, che viene rilasciata dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia dove ha sede lo stabilimento. Ora tale licenza è accordata al produttore quando dispone di impianti e di attrezzature ritenuti adeguati, ed io vorrei far osservare ai colleghi come ciò comporti il pericolo di un consolidamento del monopolio che già importanti società sementiere detengono; tanto più che nel quinto comma si parla anche di impianti da realizzare o da trasformare, sui quali dovrebbe parimenti pronunciarsi la commissione incaricata del parere sulla suddetta licenza, e per la cui installazione è necessario vi siano particolari contributi.

Di qui la necessità del comma da noi proposto, la cui importanza non mi sembra possa essere posta in discussione.

D I N D O , relatore. Lo spirito dell'emendamento è giusto. Debbo però osservare che l'articolo 42 prevede un finanziamento che sarà molto combattuto: si è cioè reperito nel fondo destinato alla ricerca scientifica dal secondo Piano verde un residuo superiore ai 400 milioni, che sarebbe appunto il costo dell'Istituto conservatore dei registri di va-

rietà, la cui istituzione — allo scopo di fornire un indirizzo scientifico alla produzione — è proposta al successivo articolo 26. Le altre sono spese *una tantum* già previste per lo scopo cui andranno, cioè il funzionamento dell'Istituto stesso, il personale e così via, anche se una gran parte di quelle per la ricerca verranno pagate dagli interessati.

Penso quindi che difficilmente potrà essere fatto delle somme di cui all'articolo 42 l'uso proposto dal collega Pegoraro.

P R E S I D E N T E . Anche, se personalmente condivido il pensiero del senatore Pegoraro, debbo però chiedermi se effettivamente il finanziamento di impianti di questo genere, anzichè essere contemplato nel presente provvedimento — del quale sono noti i limiti finanziari — non possa essere invece contemplato, come quello di altri impianti agricoli, in « piani verdi » o leggi similari. Si dovrebbe cioè affermare il principio che per nuovi impianti di natura operativa in agricoltura il finanziamento deve rientrare nella normativa per una serie di impianti collettivi recata da altre leggi già esistenti o future.

In altri termini, il contenuto dell'emendamento andrebbe, a mio avviso, approvato indipendentemente dall'articolo 42.

P E G O R A R O . Vorremmo ancora proporre un emendamento, facendolo però precedere da una brevissima considerazione.

Se l'attuazione della disciplina e lo sviluppo dell'attività sementiera debbono tendere essenzialmente ad un risultato, cioè venire incontro agli interessi e alle esigenze di chi utilizza le sementi — vale a dire i coltivatori diretti — per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura con un buon seme, ci sembra che tale risultato non possa essere raggiunto se non attraverso un miglioramento della qualità merceologica. Ora, perchè ciò avvenga è necessario rafforzare gli istituti sperimentali di Stato.

Oggi tali istituti, anche per ragioni finanziarie, svolgono un'attività che chiamare grama è dir poco. Occorre quindi sia aumentare il numero degli sperimentatori sia incrementarne i mezzi: la sperimentazione e la ricer-

ca dovrebbero poter giungere a basarsi fondamentalmente sugli istituti di Stato, e si dovrebbe poi dare la possibilità, attraverso enti di sviluppo, cooperative, associazioni di produttori, della riproduzione delle sementi, una volta effettuata la ricerca. Di qui l'emendamento da noi proposto, che tende a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Agli Istituti di ricerca e sperimentazione sono affidati compiti di direzione, unificazione e coordinamento della ricerca. A tale scopo a detti istituti sono destinati i fondi previsti dall'articolo 42 della presente legge al fine di metterli in condizione di svolgere un ruolo decisivo nella ricerca e sperimentazione. Detti istituti possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione senza bisogno della licenza di cui al presente articolo ».

P R E S I D E N T E . Vorrei sentire il pensiero del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte del senatore Pegoraro. Il relatore ha già posto in rilievo come sia stato difficile reperire i fondi limitati indicati dall'articolo 42, e quindi legare all'articolo altre funzioni onerose comporta naturalmente un problema di carattere finanziario.

D I N D O , relatore. Il programma governativo prevede soltanto 100 milioni.

C O M P A G N O N I . Il collega Pegoraro ha illustrato i nostri emendamenti così come sono stati concertati, ma che ci sia o no un riferimento all'articolo 42 ha una importanza relativa. L'importante per noi è richiamare l'attenzione su questa alternativa, se cioè tutta questa attività di sperimentazione, di produzione del settore sementiero debba essere affidata o lasciata all'iniziativa dei privati, che possono avere o no interesse a svolgerla, o se invece si debba far posto ad un'iniziativa pubblica che diventi preminente e che, naturalmente, nel quadro della ricerca, della sperimentazione e della produzione coordini quello che già esiste e in ogni caso stimoli a prendere quelle iniziative che sono necessarie per i risultati

che vogliamo ottenere. Quindi il riferimento che si fa all'articolo 42 è un riferimento, diciamo così, strumentale, nel senso che è l'unico articolo dove c'è uno stanziamento, anche se limitato alla sola tenuta dei registri di varietà; non essendovi in altre norme altre formulazioni di carattere finanziario, abbiamo ritenuto di agganciarci a questo articolo.

Proponiamo, poi, un altro emendamento all'articolo 42, cioè aumentare lo stanziamento, ma anche aggiungere ed ampliare la competenza, non lasciare la formulazione attuale e prevedere una maggiore possibilità di iniziative. Che questo si faccia in riferimento all'articolo 42, o che si formi un articolo a sè stante, per una questione che è senz'altro di fondamentale importanza, per noi non ha nessun interesse. Quello che ci preme è affermare il principio della pubblicità che deve diventare preminente in tutta l'iniziativa.

B O A N O . È indubbio che non si possa negare validità alle ragioni di fondo che sono alla base degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista. Se consideriamo il problema in astratto, cioè se ci poniamo la domanda se in Italia si è potenziato e affinato il processo selettivo delle sementi e degli elementi di moltiplicazione in genere, è ovvio che non si può che rispondere di sì. Però mi pare che qui, come ha fatto rilevare il relatore, si propongono una serie di temi che non rientrano nell'ambito circoscritto e specifico del disegno di legge il quale, allora, dovrebbe divenire un disegno di legge non solo sulla disciplina, come il titolo enuncia, ma anche sul potenziamento e sviluppo dell'attività sementiera in Italia. Si propone un ampliamento che, mi pare, anche dal punto di vista strutturale questo disegno di legge non consente, perchè è tutto omogeneamente codificato intorno ad un unico concetto: quello della disciplina, da cui tutti i suoi articoli derivano. Si vuole introdurre una esigenza che indubbiamente è fondamentale, ma che è anche indubbiamente eterogenea al concetto informatore intorno al quale il disegno di legge si raggruppa sistematicamente. Naturalmente ci

sono anche valutazioni di grande importanza, che però si pongono solo in una seconda fase, in riferimento all'emendamento che propone di limitare l'erogazione dei contributi alle sole iniziative avanzate da cooperative, enti di sviluppo e associazioni. Proprio in questi giorni, in Francia, si va formulando il principio di limitare l'iniziativa solo là dove vi siano istanze avanzate in forma collettiva. È un principio sacrosanto, ma è un principio che viene a posteriori, come viene a posteriori il problema se ci si debba limitare nelle nuove varietà alle iniziative degli istituti di Stato, oppure si debba anche far posto alle iniziative di ditte private. Mi pare che a monte di questi problemi importantissimi ci sia quello dei limiti che il disegno di legge ha nella configurazione attuale. Ripeto, si tratta di un disegno di legge sulla disciplina, tutte le altre motivazioni sono eterogenee.

Si creerebbero, inoltre, problemi di finanziamento sui quali dovrebbe pronunciarsi il rappresentante del Governo, ma c'è anche una logica formulativa che non può essere facilmente superata dato il carattere unico del testo al nostro esame, nel quale si vorrebbe introdurre un principio informatore che sarebbe sufficiente di per sè ad ispirare un altro disegno di legge.

C U C C U . A me non pare che sia fuori del concetto di disciplina l'affermare che i contributi e i finanziamenti sono destinati esclusivamente alle iniziative promosse da cooperative ed enti di sviluppo agricolo, e non mi pare che si uscirebbe dal medesimo concetto di disciplina se si escludesse il periodo centrale dove si fa riferimento all'articolo 42; sostituirei questo periodo con un altro che dicesse all'incirca: « I contributi e i finanziamenti per la previsione e lo sviluppo di impianti ed attrezzature sementiere sono destinati esclusivamente eccetera, eccetera ». Questo enunciato rafforza il concetto disciplinare della legge, non riproduce affatto una alterazione dello spirito della legge stessa, non include un obbligo di natura finanziaria che interessi lo sviluppo dell'attività stessa: stabilisce semplicemente che se vengono erogati contributi, questi devo-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

no essere destinati in quella direzione. Altrettanto si deve dire per l'ultima parte, dove si afferma che agli istituti di sperimentazione sono affidati i compiti di direzione, unificazione e coordinamento della ricerca; anche questo è un concetto disciplinare, non è un concetto di finanziamento o di sviluppo. Saltando il periodo successivo si legge ancora: « Detti istituti possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione senza bisogno della licenza di cui al presente articolo ». Anche con questo periodo si afferma sempre un principio di natura disciplinare.

Proporrei allora di togliere dagli emendamenti il riferimento all'articolo 42 e a quanto in esso previsto, perchè effettivamente sarebbe anche difficile l'applicazione delle relative norme da parte della Commissione preposta all'applicazione della legge.

Chiederei poi che all'articolo 42, o in un articolo aggiuntivo — eventualmente prendendo accordi col Ministero delle finanze o con quello del tesoro — si fissassero anche principi di questo genere, stanziando fondi per nutrire, direi, gli elementi di sviluppo. Con ciò non contraddico quanto stavo dicendo all'inizio.

P E G O R A R O . Vorrei sentire il pensiero dell'onorevole Sottosegretario di Stato; perchè il riferimento preciso al finanziamento sarebbe molto opportuno, ma se non fosse possibile potremmo prendere in considerazione altre soluzioni. Penso anche che si dovrebbe discutere la spesa prevista per l'istituzione dell'Ente conservatore dei registri di varietà e studiare eventualmente la possibilità di utilizzare qualche istituto già esistente, in modo da risparmiare 400 milioni.

P R E S I D E N T E . Come ho già detto, a me sembra che svincolando dall'articolo 42 l'attività promozionale, lasceremmo la situazione molto più aperta. Gradirei comunque che il Governo si pronunciasse.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo anzitutto scusarmi per avere poca dimestichezza con l'argomento in discussione, essendomi

stato sottoposto solo stamani. Posso però osservare che con gli emendamenti proposti mi sembra si affronti un tema molto più vasto di quello contemplato nel testo rielaborato dalla sottocommissione, e che tali emendamenti non sono stati portati a conoscenza del Ministero, ragione per cui non sono in grado di poter dare ora una risposta precisa in merito. Mi riserverei pertanto di esaminarli in maniera più approfondita e di rispondere successivamente.

Debbo ad ogni modo dire fin da adesso che l'emendamento aggiuntivo dei senatori Pegoraro e Compagnoni, prevedendo la devoluzione dei contributi solo a cooperative e via dicendo, esclude completamente i privati.

P E G O R A R O . I privati hanno già le attrezzature.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I privati, oggi, assolvono una funzione particolare di controllo per quanto riguarda le sementi. Escludendoli non solo dai finanziamenti ma anche dai contributi ho l'impressione che creeremmo una situazione molto difficile.

Chiederei dunque un breve rinvio, anche di un solo giorno, della discussione dell'articolo, allo scopo di far esaminare gli emendamenti in sede ministeriale e quindi riportare in questa sede un parere più completo e definitivo. Se dovessi esprimermi stamani non potrei farlo che negativamente.

C O M P A G N O N I . Penso che potremmo risolvere il problema discutendo tutto l'articolo 2 e gli altri emendamenti ma senza votarli, in modo da lasciare aperta la strada all'argomento in questione, che tende a caratterizzare in maniera nuova il provvedimento. Il rappresentante del Governo ha preso nota non solo delle nostre proposte ma anche dello spirito che le ha ispirate: a noi interessa che il discorso non si chiuda, quindi ritengo opportuno lasciare aperta la possibilità di riprenderlo.

D I N D O , *relatore*. Sono d'accordo sul rinvio della discussione. Al collega Cuccu desidero ricordare che gli istituti di ricer-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)14^a SEDUTA (22 aprile 1970)

ca e sperimentazione sono stati istituiti con apposito decreto, nel quale è detto che ad essi sono affidati compiti di coordinamento: le finalità sono insite nella natura di tali istituti, come lo sono nella loro denominazione, « Istituti di Stato di ricerca e di sperimentazione agraria », per cui ogni ulteriore specificazione sarebbe pleonastica.

C U C C U . Ma non dannosa.

D I N D O , *relatore*. Non dannosa, superflua.

B R U G G E R . Ritengo si possa procedere approvando tutti quegli articoli per i quali non si debba attendere il parere del Governo, e lasciando gli altri in sospeso in attesa di tale parere, così come è stato proposto.

B A L B O . Vorrei far notare che il primo comma prevede la produzione a scopo di vendita e dice che il produttore quando diventa venditore deve avere una particolare licenza; ora, anche l'importatore come il produttore dovrebbe essere fornito di una licenza per vendere. Sarebbe meglio includere un'aggiunta con la quale si metta l'importatore nelle stesse condizioni del produttore.

D I N D O , *relatore*. Vi è un articolo successivo, e precisamente l'articolo 15, che riguarda l'importazione di sementi. Se le sementi vengono importate e lasciate nell'imballaggio originale chiuso sono soltanto un oggetto di commercio e non vi è responsabilità dell'importatore, che rimane un semplice commerciante; se invece l'importatore apre le confezioni e le riconfeziona, rientra nella categoria del produttore e allora la sua responsabilità è implicita.

F E R R I . A proposito della richiesta di licenza alla Commissione, si è dato il caso che in più di un'occasione siano state rivolte contemporaneamente due o più richieste e allora, onde evitare decisioni che vengano assunte con un giudizio che non sempre risponde ad una situazione reale, aggiungerei al secondo comma che anche nell'esame delle richieste hanno diritto di preferenza le ri-

chieste avanzate dalle cooperative, dalle associazioni di produttori e dagli enti di sviluppo.

P R E S I D E N T E . La pregherei di mettere per iscritto questo emendamento così da poterlo portare a conoscenza del Governo insieme agli altri e quando ritorneremo sull'articolo 2 voteremo anche questo emendamento.

Resta comunque inteso, desidero precisarlo, che dopo i chiarimenti del Governo non riprenderemo la discussione ma ci limiteremo alla votazione degli emendamenti non ancora approvati e alla votazione dell'articolo 2.

P E G O R A R O . Proponiamo, inoltre, al penultimo comma un emendamento tendente ad aggiungere le parole: « oppure per permutate di sementi che avvengono tra coltivatori diretti secondo gli usi e le consuetudini ».

Sappiamo che nella pratica avvengono permutate di sementi tra coltivatore e coltivatore e vorremmo aggiungere al comma che non è necessaria la licenza quando vi sono queste permutate che avvengono secondo gli usi e le consuetudini.

D I N D O , *relatore*. La permuta in sé senza licenza potrebbe essere senz'altro consentita perchè non è un atto di commercio, ma apportare al testo quest'emendamento sarebbe un pò come aprire una porta di servizio attraverso la quale potrebbe passare tutta la semente non controllata. Sono quindi contrario all'emendamento perchè la cosa non mi convince troppo, pur non volendo esprimere una completa sfiducia verso l'ambiente sementiero.

P E G O R A R O . Secondo me il contenuto dell'emendamento dovrebbe essere accolto cercando, magari, un'altra formulazione, perchè anche se io non sono pessimista come lei, senatore Dindo, posso capire che esiste la possibilità di qualche pericolo.

M A R C O R A . Volevo rilevare che è nello spirito della legge garantire la qualità

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

delle sementi e quindi bisogna anche abituarle i contadini e i coltivatori diretti a sottostare a queste regole; dobbiamo fare in modo che anche costoro partecipino alla selezione e cioè vadano alla ricerca del prodotto migliore. Il problema non è solo quello di consentire al coltivatore diretto o al contadino la possibilità di scambiare il prodotto, ma è anche quello di attuare lo spirito della legge per il quale in commercio devono esservi sementi selezionate; quindi non possiamo permettere che sia possibile sfuggire agli accertamenti più accurati, altrimenti ritorniamo ai vecchi sistemi.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Pegoraro sul fatto che, pur essendo esatto l'emendamento dal punto di vista giuridico, come lo stesso senatore Dindo ha riconosciuto, il comma dice che agli agricoltori non occorre la licenza quando il prodotto viene ceduto alla ditta titolare di licenza perchè è la ditta che poi viene sottoposta a tutti i controlli previsti negli altri articoli. Se, invece, introduciamo la possibilità della permuta senza licenza, cadiamo negli inconvenienti illustrati dal senatore Marcora che devono essere tenuti presenti. Comunque, senatore Pegoraro, tenendo conto delle obiezioni che sono state fatte, se lo riterrà opportuno potrà ripresentare l'emendamento insieme agli altri al momento della votazione.

COMPAGNONI. Al penultimo comma vi è un termine che normalmente non adoperiamo: quello di agricoltore. Mi pare che usando questo termine si corra il pericolo dell'esclusione di qualcuno che non sia agricoltore.

PRESIDENTE. A questo proposito una lettura che il senatore Medici ha fatto di recente ai Georgofili riporta un brano in cui si dice che fino adesso si erano usate due definizioni, agricoltore e contadino, ma ora andiamo verso un'agricoltura nella quale si userà un solo termine, quello di agricoltore. È questa una cosa molto giusta per la dignità imprenditoriale alla quale miriamo con tutta la legislazione sia che ci si rivolga ai

contadini o ai coltivatori diretti o alle associazioni. Si potrebbero quindi sostituire le parole: « dagli agricoltori » con le altre: « dai produttori ».

DINDO, relatore. Bisogna specificare, però, che si tratta di produttori agricoli.

PRESIDENTE. D'accordo. Questo comma, allora, dovrebbe essere così modificato: « La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenze ».

Come a suo tempo proposto dal rappresentante del Governo, quest'articolo viene accantonato, ad eccezione dei due emendamenti al secondo e terzo comma, che sono stati approvati.

Do ora lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

DINDO, relatore. È stato abolito il parere del Ministero dell'industria, ritenuto non strettamente necessario e causa certamente di lunghi ulteriori ritardi nella decisione sul ricorso.

PEGORARO. Sono favorevole all'approvazione di questo testo.

MARTONI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

D I N D O , relatore. Al successivo articolo 26 si propone l'istituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà quale ente completamente autonomo.

Il senatore Benedetti ha già detto che vi sarà da discutere sull'articolo 26, ma io mi permetto di insistere sulla necessità che le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base siano denunciate e registrate e possano essere controllate dagli organi preposti a tale compito. Propongo, pertanto, di approvare l'articolo 4, salvo coordinamento con l'articolo 26.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, salvo coordinamento con l'articolo 26.

È evidente che tutto il disegno di legge dovrà essere sottoposto ad un lavoro generale di coordinamento, e non solo l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonchè le modalità di tenuta del registro stesso.

D I N D O , relatore. Tale articolo è stato mantenuto nella sua formulazione originaria. Esso, come i colleghi sanno, è molto contrastato dai produttori di sementi, i quali non vorrebbero tenere il registro di carico e scarico.

Ora, nelle visite da ciascuno di noi effettuate in talune aziende, che a volte sono vere e proprie industrie, abbiamo potuto constatare che le più serie registrano la località di provenienza delle sementi, in quanti sacchi vengono divise, eccetera; tanto più che queste sementi non vengono vendute a 25 grammi per volta ma, di solito, ne viene venduto mezzo quintale. Pertanto, una registrazione in effetti già viene fatta. Ma la grande preoccupazione dei produttori di sementi è quella di dover tenere obbligatoriamente un registro in cui un giorno possa mettere l'occhio la Tributaria. Noi, tuttavia, pur sapendo che questa è la realtà, non possiamo evitare di introdurre l'uso di questo registro che è necessario per l'agricoltura. Per altri generi, in particolare per l'aceto, esiste un registro complicatissimo, ma tutti riescono a tenerlo ed abbiamo constatato che non provoca inconvenienti. Pertanto, dopo una lunga discussione in Sottocommissione, abbiamo dovuto convenire sull'utilità della sua introduzione anche in questo settore.

Per avvalorare quanto detto, vi cito un fatto accaduto di recente. Una ditta importatrice tedesca ha acquistato da una ditta bolognese un quantitativo di sementi per foraggi e nel contratto ha voluto che fosse certificato che si trattava di sementi prodotte in Italia. La Camera di commercio di Bologna ha rilasciato questa dichiarazione, ma una volta giunte in Germania è venuto fuori il cartellino da cui risultava che si trattava di sementi prodotte in Turchia. Tutto ciò, evidentemente, ha provocato una serie di lamentele da parte della ditta tedesca, la quale si è rivolta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

Ora, poichè le nostre sementi sono migliori, a mio avviso, di quelle degli altri paesi europei (i quali, però, sono più organizzati e disciplinati in questo settore), se riusciremo a disciplinare la nostra produzione, ritengo che essa avrà successo all'estero perchè il terreno, il clima e la capacità dei nostri coltivatori sono veramente ottimi.

P E G O R A R O . Quanto detto dal senatore Dindo corrisponde anche al mio pensiero. Dopo aver visitato alcune aziende sementiere più piccole erano sorte in me alcune perplessità, ma alla fine mi sono convinto che l'istituzione di questo registro costituisce l'unica strada per poter effettuare il controllo che desideriamo; diversamente si corre il rischio di non difendere sufficientemente i coltivatori, i quali potrebbero ricevere una semente non genuina.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

- 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);
- 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
- 3) sementi di piante agrarie arboree e arbustive;
- 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi rizomi e simili;
- 5) miscugli.

Il regolamento di esecuzione della legge specificherà per ciascuno dei primi quattro gruppi le specie che vi appartengono.

D I N D O , *relatore*. L'articolo 6, secondo il disegno di legge governativo, è un articolo tecnico. Tuttavia, rileggendolo, mi so-

no accorto che l'ultimo comma stilisticamente non è ben formulato. Esso, pertanto, potrebbe essere così modificato: « Il regolamento di esecuzione della presente legge specificherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi ».

B E N E D E T T I . Io proporrei di aggiungere anche le seguenti parole: « e le norme in merito al controllo delle sementi cedute dai produttori alle ditte sementiere ». Anche questo, a mio avviso, è un controllo necessario.

D I N D O , *relatore*. Dal momento che la responsabilità è tutta dei produttori di sementi e in essi noi vogliamo che sia accentrata, sono i produttori di sementi che devono accertare l'idoneità delle sementi che vengono loro cedute. Mettere un altro controllo, senatore Benedetti, non mi sembra opportuno.

B E N E D E T T I . Non insisto.

C O M P A G N O N I . Nell'ultimo comma, invece che « specificherà », sarebbe meglio dire: « indicherà » le specie.

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 7.

Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo 6 si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1ª categoria: di base (*élite*);
- 2ª categoria: certificata;
- 3ª categoria: commerciale.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria di base. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costituente od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

c) categoria commerciale. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale.

Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.

D I N D O , *relatore*. La Sottocommissione ha sostituito il termine: « personale controllo » con: « personale responsabilità », ritenendo necessario specificare che il costituente deve essere direttamente responsabile anche del lavoro di suoi incaricati.

P R E S I D E N T E . Quindi sulla categoria commerciale non c'è alcun controllo.

D I N D O , *relatore*. Non c'è un controllo particolare.

P R E S I D E N T E . Questo corrisponde alla legislazione comunitaria?

D I N D O , *relatore*. Sì.

P R E S I D E N T E . E i produttori agricoli che garanzia hanno?

D I N D O , *relatore*. Nel cartellino saranno indicate le caratteristiche.

Del resto il controllo governativo viene esplicito col dichiarare se una semente è di base, di prima o di seconda riproduzione. Tutte le altre sementi possono essere vendute purchè appartengano a quelle tali specie che sono contenute nei registri di varietà. Per alcune categorie di cereali ogni sacco dovrà avere un cartellino del produttore in cui sarà scritto che quella semente, poniamo, ha il 90 per cento di germinabilità.

M A R C O R A . Dovremo stabilire obblighi precisi, ma oggi non è possibile. Se volessimo agire seriamente dovremmo impedire di seminare il prodotto: credono di guadagnare perchè non comprano la semente.

P R E S I D E N T E . Devo dire che nutro molte perplessità su questa categoria commerciale, perchè bisogna fidarsi di quello che dicono.

M A R C O R A . Sul sacco, signor Presidente, è sempre indicato il grado di germinabilità della semente in esso contenuta, la sua composizione, eccetera.

D I N D O , *relatore*. E poi vi saranno gli agenti di vigilanza agricola, come quelli che girano per controllare la buona qualità del vino, che potranno aprire i sacchi per controllare se il loro contenuto corrisponde alla descrizione che viene fatta sui sacchi stessi.

P R E S I D E N T E . Le mie perplessità, ripeto; riguardano l'aspetto commerciale per il quale non mi pare sia prevista alcuna regolamentazione.

D I N D O , *relatore*. È regolamentato, signor Presidente, perchè lo stabilimento deve fare alcune operazioni che poi devono risultare scritte sul sacco. Se poi l'agricoltore vuole piantare una semente che gli renda poco — ammesso che possa verificarsi una cosa del genere — allo stato attuale della legislazione non possiamo impedirglielo. L'importante è il controllo a valle, il controllo cioè che quanto è scritto sul sacco corrisponde al suo contenuto.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

PRESIDENTE. Se io chiedo sementi di grano « Buon Pastore » con un certo grado di umidità, chi me lo garantisce?

MARCO RA. In questo settore ci si regola un po' come per i concimi: anche questi hanno dei contenuti piuttosto che altri; l'importante è che siano specificati.

PRESIDENTE. Il concime, però, è fatto in una fabbrica, la quale è sottoposta a determinati controlli.

PEGORARO. Devo dire che anche questo aspetto del problema è stato oggetto di lunghe discussioni, ma ci siamo dovuti convincere che non si può fare diversamente perchè anche nelle altre legislazioni si fa questa distinzione, ma soprattutto perchè, essendo poche le sementi certificate, si sarebbe corso il gravissimo rischio di non poter più mettere in circolazione molte sementi già prodotte. Solo in un secondo momento, quindi, la questione si potrà rivedere.

BENEDETTI. Da parte di alcuni tecnici mi è stata suggerita l'opportunità di sostituire, nel primo comma dell'articolo 7, le parole: « categoria di base » con le altre: « sementi e materiale di moltiplicazione proveniente dalla conservazione in purezza ». Personalmente, però, non so fino a che punto sia necessaria tale specificazione.

DINDO, relatore. Non è necessaria perchè nell'articolo 7 sono specificati i requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria. In particolare per la categoria di base si dice: « Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costituente od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie:

1ª categoria: originaria;

2ª categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria originaria. — Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;

b) categoria commerciale. — Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

DINDO, relatore. In Sottocommissione quest'articolo ha conservato l'originario testo governativo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costituente spetta al titolare del brevetto relativo alla varietà attribuita o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le norme e la procedura da seguire per l'accertamento della qualifica di costituente.

DINDO, relatore. In un primo tempo, in Sottocommissione, si era pensato di togliere da quest'articolo ogni riferimento al brevetto poichè la relativa legge, pur essendo nei voti, non è stata ancora proposta per la sua approvazione. Ma abbiamo deciso di

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

tornare su tale decisione e di lasciare, quindi, il riferimento al brevetto perchè alcuni funzionari della Direzione generale del Ministero dell'agricoltura ci hanno fatto presente che, pur non essendovi la legge, il Ministero dell'industria ha concesso che venissero brevettate alcune varietà vegetali; ed esiste anche una certa giurisprudenza in materia. Un altro motivo, inoltre, che ci ha indotto a lasciare tale riferimento è costituito dal fatto che il rilascio di questo tipo di brevetti è previsto dalla legge comunitaria, alla quale noi ci dovremo adeguare.

L'articolo 9, pertanto, conserva all'incirca l'originaria dizione governativa. Mi permetto, tuttavia, di rivolgere all'onorevole Sottosegretario la preghiera di occuparsi di far procedere l'iter del provvedimento relativo ai brevetti.

P E G O R A R O . Ho già presentato un emendamento all'articolo 9 che, anche dopo le considerazioni svolte dal senatore Dindo, ritengo di dover mantenere. Tale emendamento tende a sopprimere, nel primo comma, le seguenti parole: « al titolare del brevetto relativo alla varietà attribuita ».

L'articolo 9 dà per scontata l'esistenza del diritto di brevetto esclusivo a favore dei costitutori, mentre sappiamo benissimo che la questione del brevetto in agricoltura non è stata ancora presa in considerazione: sono stati presentati, infatti, alcuni disegni di legge in materia, ma nessuno di essi è andato in porto.

Ora, lasciando questo riferimento, si sancirebbe il principio di esclusiva in campo agricolo, attuato arbitrariamente mediante il rilascio di licenze da parte delle Camere di commercio — se non vado errato — soprattutto per quanto riguarda la floricoltura. Ma a tale riguardo vorrei far osservare che nella provincia di Imperia i proprietari delle varietà di garofani pongono delle tangenti per la coltivazione di queste piante che in alcuni casi raggiungono persino il 25 per cento dell'intero ricavato.

Ritengo, pertanto, di dover respingere ogni riferimento al diritto di brevetto in quanto non vi è alcuna legge che lo prevede ed anche perchè ritengo che esso, con l'attuale

struttura, porti solo a delle speculazioni nei riguardi dei coltivatori.

P R E S I D E N T E . Vorrei far osservare al senatore Pegoraro che, come ha già detto il senatore Dindo, di fatto questo diritto, non so se a torto o a ragione, è stato accordato ad alcune varietà vegetali, che sono state brevettate.

P E G O R A R O . In questo modo, però, estendiamo notevolmente un diritto che fino ad ora trovava un'applicazione molto limitata.

P R E S I D E N T E . Si estende se il Ministero dell'industria accetta di estenderlo. Qui c'è un problema di competenza perchè con questo articolo affinché il titolare del brevetto possa avere il carattere di costitutore deve essere riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura. Il riconoscimento di tale Ministero, pertanto, diventa preminente, per cui l'estensione di tale diritto da parte del Ministero dell'industria diventa assurdo. Devo poi dire che ormai in alcuni settori la discriminante tra agricoltura ed industria tende a scomparire.

P E G O R A R O . Io so che quelli che hanno il brevetto, secondo la legislazione attuale, l'hanno abusivamente e non so come abbiano fatto ad ottenerlo. C'è stata una discussione a questo proposito nell'aprile-maggio 1966 che non ha approdato a nessun risultato. Praticamente noi prendiamo una situazione anomala e l'estendiamo ad altri campi. Sappiamo che i produttori, nel settore della floricoltura, vengono a perdere il 25 per cento. Non possiamo permettere che ciò si estenda ad altri settori.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare di non insistere, in questa sede, sull'emendamento. Posso impegnarmi a fare il possibile perchè venga quanto prima in discussione il progetto di legge cui accennava il relatore, ma non è possibile fare altro perchè ci troviamo di fronte a brevetti rilasciati dal Ministero. Non capisco poi per-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

chè lei, senatore Pegoraro, dice che la situazione si estenderebbe ad altri settori.

P E G O R A R O . Perchè così facendo si introduce il principio del brevetto anche per le altre sementi, principio che oggi esiste solo per i fiori.

P R E S I D E N T E . In alcuni casi i brevetti sono previsti; mi sembra che lo siano per i mais ibridi, e si paga per averli. Anche io sarei favorevole a non nominare il brevetto, perchè dobbiamo dire che è costituente di diritto chi ha ottenuto il riconoscimento della qualifica da parte del Ministero; che poi costui abbia il brevetto o no è una questione indifferente. Non intacchiamo, poi, la condizione di chi ha il brevetto se omettiamo il riferimento; se c'è un atto di legge l'interessato lo farà valere e si presenterà, quello che importa è che ci sia il riconoscimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

D I N D O , relatore. L'inconveniente è che chi è titolare di brevetto è costituente di diritto, chi non è titolare di brevetto deve invece avere il riconoscimento.

P R E S I D E N T E . Ma noi introduciamo anche per il titolare del brevetto il riconoscimento.

D I N D O , relatore. Io sono favorevole alla tesi testè sostenuta; propongo dunque di attendere le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario che ci dirà quale è in proposito l'intendimento del Governo. Sono cose semplici che però possono avere riflessi lontani. Quindi la mia proposta è di accantonare l'articolo 9 così come abbiamo fatto per l'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Certamente il problema del brevetto va discusso, ma in altra sede.

Nell'attesa che il Ministero comunichi le sue eventuali obiezioni e i motivi di esse, non ci resta altro da fare che sospendere l'esame dell'articolo, come è stato proposto dal relatore.

Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 9 si intende accantonato.

Art. 10.

È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del 5 per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

D I N D O , relatore. È questo un articolo tecnico con il quale viene regolamentata la questione dei miscugli; in esso si prevede, inoltre, qualche restrizione.

L'articolo risulta modificato rispetto al testo originario soltanto nell'ultimo comma, dove è stata sostituita la frase: « in partite », con l'altra: « in confezioni », secondo un emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi e sigillati, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza,

il nome della specie, nonchè della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale e la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio è destinato, nonchè il nome volgare e la percentuale di peso di ciascuna specie e varietà se identificate.

Ove trattasi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

Se il sistema di imballaggio o della confezione non consentono l'applicazione o l'inserimento del cartellino, le indicazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

È fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente artico-

lo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonchè i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo.

Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano anche le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.

D I N D O, *relatore*. Con leggere modifiche ai commi terzo, sesto, settimo, decimo e undicesimo si sono meglio chiarite e specificate le norme previste per le confezioni delle sementi.

P R E S I D E N T E. I senatori Pegoraro e Compagnoni hanno proposto due emendamenti. Il primo tende ad aggiungere nel secondo comma, dopo le parole: « alle ditte titolari di licenza », le altre: « oppure per la permuta di sementi tra coltivatori diretti »; il secondo a sostituire il settimo comma con il seguente: « In sostituzione del cartellino di cui al comma primo del presente articolo le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile ».

P E G O R A R O. Tenendo conto delle considerazioni avanzate dal relatore ritiriamo il primo emendamento. Dobbiamo invece insistere sul secondo, che mi sembra rilevante per diversi motivi.

Noi dobbiamo aver coscienza del fatto che le piccole imprese si troveranno, con l'applicazione dell'articolo, in una situazione assai gravosa rispetto a quella precedente, per cui bisogna tendere a semplificare

al massimo le disposizioni. Ora, siccome l'articolo prevede che le indicazioni con scrittura indelebile vengano usate solo quando il sistema di imballaggio o di confezione non consentano l'applicazione o l'inserimento del cartellino, noi vorremmo appunto capovolgere tale impostazione rendendo facoltativo il sistema della scrittura indelebile; il che non ci sembra possa incidere sulla sostanza della norma.

D I N D O, *relatore*. Di ciò abbiamo a lungo discusso, e indubbiamente è necessario in merito il parere del Governo, poichè a mio avviso la proposta dei colleghi potrebbe benissimo essere accolta.

In effetti i cartellini non sono giornali: sono piccole cose già stampate, e se il Governo consentisse si potrebbe senz'altro semplificare rendendone l'applicazione facoltativa senza per questo venir meno alla chiarezza, nè alla tutela dell'agricoltura. Per la verità i funzionari del Ministero erano un po' contrari a tale soluzione, temendo che con la mancanza del cartellino interno si rendessero più facili le truffe.

P E G O R A R O. Dovrebbe invece essere difficile giungere alla frode, se la scritta viene stampigliata sui sacchetti di nylon.

M A R T O N I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non è contrario.

D I N D O, *relatore*. Allora va bene. Accolgo anch'io l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del settimo comma da me già letto e proposto dai senatori Pegoraro e Compagnoni.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 12.

I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 39.

L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

È applicabile la disposizione del settimo comma del precedente articolo 11.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nei commi decimo e undicesimo del precedente articolo 11.

D I N D O, *relatore*. A mio avviso il terzo comma dovrebbe essere sostituito dal seguente: « Sono applicabili le disposizioni del sesto e settimo comma previste dal precedente articolo 11 ».

Questo articolo, che in sostanza è quello proposto dal Governo, prevede che per le sementi di base e per quelle certificate, oltre alla dichiarazione della ditta che attesti il tipo della semente, ci sia anche uno speciale certificato dell'ente certificatore che dice: queste sementi appartengono alla categoria di base, eccetera. Con il che si dà un minimo di requisito. Il cartellino è piccolissimo ed è simile, per dimensioni, a quello che usiamo per spedire le damigiane.

P R E S I D E N T E. Dopo l'emendamento che abbiamo precedentemente approvato, se diciamo che il cartellino del produttore può essere sostituito da una scrittura indelebile del certificato sull'involucro, al-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

lora dobbiamo tener presente ciò ogni qual volta si è incontrata una pari dizione dei precedenti articoli. Pregherei, pertanto, il relatore di dare gli opportuni chiarimenti perchè, ammesso che ci possa essere questa scritta indelebile al posto del cartellino, ogni volta che troviamo il riferimento al cartellino, ci deve anche essere il riferimento alla scritta indelebile.

C U C C U . Forse sarebbe meglio eliminare del tutto il cartellino e adottare la scritta indelebile, così come è prescritto dalle leggi sanitarie che, appunto, escludono ogni forma di cartellino ammettendo, invece, la scrittura indelebile.

D I N D O , *relatore*. Ma questi sono sacchi di canapa!

P R E S I D E N T E . Comunque queste scritte che vengono aggiunte sopra e che possono essere asportate in qualsiasi momento, rappresentano sempre un che di equivoco.

D I N D O , *relatore*. Allora basta mettere il cartellino nel sacco direttamente!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 13.

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi non confezionati, sigillati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti semen-

tieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per 20 recanti la dicitura: « Prodotto non destinato alla riproduzione ».

D I N D O , *relatore*. Questo articolo, praticamente, rappresenta delle misure cautelative a favore degli agricoltori. Il Ministero propone a ragione di sopprimere il termine « sigillati », in quanto compreso nell'altro, « confezionati »; altrimenti si potrebbe pensare che ogni prodotto dev'essere sigillato. Ciò riguarda in particolare il regolamento, che avrà senz'altro notevole importanza; anzi, a questo proposito, prego fin d'ora il rappresentante del Governo di tener presente che, in sede di regolamento, questo non devii allo spirito della legge.

C U C C U . Proporrei di ripetere la negazione nel primo comma e cioè dire: « è vietato detenere i prodotti medesimi non confezionati, non sigillati, non cartellinati e contraddistinti » questo per maggiore chiarezza.

D I N D O , *relatore*. D'accordo, ma sopprimendo il termine « sigillati ».

B O A N O . Sì. Ma per una migliore dizione sarebbe preferibile scrivere: « è vietato detenere i prodotti medesimi, che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti ». Si raggiunge lo scopo cui ha fatto cenno il collega Cuccu e nello stesso tempo la formulazione è migliore.

C U C C U . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cuccu e modificato secondo il suggerimento dei senatori Dindo e Boano.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonchè le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche.

La determinazione dei requisiti minimi terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Il regolamento di applicazione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

D I N D O , *relatore*. Rispetto al progetto governativo si è introdotto al quarto comma il concetto espresso nell'articolo 25

che è stato abolito. Vale a dire il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà nell'approvvigionamento per particolari situazioni dell'annata agraria, può, con decreto, ammettere alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari. Questa è una valvola di sicurezza.

B E N E D E T T I . Su tale questione della « valvola di sicurezza » come ha detto il relatore, io ritengo che la dizione usata sia troppo generica, tanto che potrebbe portare a delle manovre speculative. Quali sono le difficoltà di approvvigionamento? Per esempio potrebbe essere la scomparsa dal mercato di determinate sementi. Allora, se si condivide questa preoccupazione, io proporrei di specificare le difficoltà che possono insorgere, aggiungendo: ove si verificano condizioni meteorologiche particolarmente gravi e eventi alluvionali. Ed eventualmente, se ci fossero altre difficoltà, bisogna specificare anche queste perchè sappiamo bene quanto sia facile far scomparire temporaneamente dal mercato alcuni prodotti, per poi farli riapparire dopo a prezzi molto aumentati.

D I N D O , *relatore*. Il relatore si rimette al Governo: è il Ministero che deve eventualmente provvedere in questo senso. È chiaro che ci potrebbe essere una sfiducia nel senso che il Ministero non vede o non controlla, ma si tratta di una facoltà concessa al Ministero. Se si vogliono limitare certi pericoli, allora è chiaro che bisogna intervenire, ma vorrei che il Governo esprimesse la sua opinione in merito.

C U C C U . Propongo questa formulazione: « ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento dovute a eventi meteorologici e a degenerazioni fitopatologiche ».

P R E S I D E N T E . In questa eventualità, allora, non possono più essere ammesse le disposizioni dell'articolo 11 già approvato. Invece l'importante è che le disposi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

zioni di questo articolo vengano sempre applicate. Pertanto basta inserire una specificazione di queste cause.

D I N D O , *relatore*. Però bisogna ricordare che le sementi, oltre che di ottima qualità, possono anche essere di buona qualità cioè di qualità inferiore.

C U C C U . Quello che mi preoccupa è la ragione « qualunque » che può determinare certe difficoltà e una delle ragioni può essere determinata appunto dalla speculazione.

P R E S I D E N T E . Ma perchè questa ragione sia valida, deve essere riconosciuta dal Ministero dell'agricoltura, il che è cosa ben diversa!

C U C C U . Ma se la semente viene a mancare oggettivamente sul mercato, come può il Ministero non riconoscere altrettanto oggettivamente questa mancanza?

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma questo deve sempre stabilirlo il Ministero!

P R E S I D E N T E . Poniamo il caso di una semente che viene a mancare perchè il produttore non l'ha prodotta in quanto non ne traeva convenienza. In questo caso si immette sul mercato una semente di minor qualità con la quale si potrà sopperire alla mancanza delle sementi di ottima qualità. Mi pare chiaro! Ove ricorrano delle situazioni di fatto per cui una determinata semente viene a mancare, il Ministero, per contenere i prezzi ed evitare che questi salgano alle stelle, immetterà sul mercato altre sementi, magari di qualità inferiore, ma sempre con quelle caratteristiche!

B R U G G E R . Ma questo agisce in senso contrario!

B E N E D E T T I . Signor Presidente, le manovre di imboscamento le conosciamo bene: lo speculatore riesce a guadagnare anche due volte il prezzo che ha pagato!

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. E se il prodotto, magari di qualità inferiore, è sempre rinvenibile sul mercato?

C U C C U . Saranno gli stessi speculatori a fare questo!

B O A N O . Ma cessa la finalità di lucrare dall'occultamento se c'è la possibilità di sostituire la semente.

C U C C U . Niente affatto, perchè si tratta di guadagni differiti nel tempo: lo speculatore prima imbosca la merce e poi immette sul mercato il prodotto deteriorato. Una volta che sul mercato c'è solo questo, torna a immettere il prodotto imboscato — quello migliore — a un prezzo notevolmente maggiorato rispetto a prima!

P R E S I D E N T E . Ma se il Ministero dell'agricoltura si accorge che quella produzione è scarsa e di conseguenza immette sul mercato un prodotto simile anche se di pregio minore, colui che ha imboscato la semente di miglior qualità ha fatto una sciocchezza, perchè si troverà il prezzo abbassato rispetto a quanto lo ha pagato per imboscarlo!

B E N E D E T T I . Vorrei spezzare una ultima lancia a favore della mia tesi. È consentita l'esportazione di semente selezionata? Sì. Per esempio mi accorgo che in Jugoslavia c'è carenza di questo prodotto, allora è a questo mercato che mi rivolgo e lì posso smaltire tutta la merce che ho, tanto la legge stessa me lo consente. In tal modo ci guadagno due volte. Faccio una grossa speculazione, guadagno qualche decina di milioni e, nello stesso tempo, la legge mi assicura lo smaltimento.

P R E S I D E N T E . Non lo possiamo impedire. Possiamo vietare le esportazioni?

B E N E D E T T I . Comunque questa preoccupazione non viene eliminata.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

14ª SEDUTA (22 aprile 1970)

P R E S I D E N T E . La cosa veramente importante è che venga indicato che il prodotto non è sostitutivo e che non è di buona qualità, cioè che non ha i requisiti dell'altro.

B R U G G E R . Se non si ammettesse il surrogato, senatore Benedetti, avverrebbe che chi ne ha bisogno non potrebbe disporre di nulla.

C U C C U . L'importante è che venga certificato il requisito ridotto.

B E N E D E T T I . Ritiro, allora, la mia proposta per poter meglio studiare la questione ed esaminare se non sia il caso di proporre un articolo aggiuntivo che preveda le ipotesi di carattere speculativo.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Si potrebbe, comunque, prescrivere che è obbligatorio certificare che si tratta di semi che non soddisfano i requisiti voluti dalla legge e che sono in vendita temporaneamente, perchè questo potrebbe costituire un incentivo alla produzione. L'importante è che non sia sostitutivo.

D I N D O , *relatore*. Questo si può anche fare; occorre però sentire il parere del rappresentante del Governo.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei rivolgere all'onorevole Presidente la preghiera di sospendere per oggi la seduta per avere la possibilità di esaminare con maggiore attenzione anche quest'ultima proposta, che potrà essere definita nella prossima seduta insieme ai due articoli che sono stati accantonati.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la proposta dell'onorevole Sottosegretario possa essere accettata.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI